

# REGOLAMENTO ELETTORALE CROCE BIANCA

## TITOLO 1°

### Consiglio di Sezione: membri elettivi

#### Art. 1) Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci con almeno quattro mesi di anzianità (titolo 2° e 6° dello Statuto) regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

#### Art. 2) Apertura dei comizi

Nel secondo mese precedente a quello in cui verrà a scadere il Consiglio di Sezione in carica, il Presidente di Sezione affigge all'Albo il manifesto elettorale che dovrà contenere:

**a)** la data (giorno festivo), l'orario (almeno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) ed il luogo (Sede della Sezione o locale adiacente, abitualmente impiegato per le riunioni) delle votazioni che dovranno tenersi almeno dieci giorni prima della scadenza del Consiglio di Sezione in carica;

**b)** i nominativi del Presidente e dei quattro membri dell'Ufficio Elettorale e del Presidente e dei quattro membri della Commissione di Scrutinio nominati dal Consiglio di Sezione, all'uopo precedentemente convocato;

**c)** l'invito a fare pervenire alla Segreteria della Sezione - entro una data indicata e comunque non antecedente i quindici giorni da quella del manifesto elettorale, ma, viceversa, antecedente a quella dell'Assemblea di Sezione destinata alla presentazione dei candidati - le candidature scritte, singole o plurime, sottoscritte da almeno cinque Soci e controfirmate dal candidato o dai candidati cui la proposta si riferisce;

**d)** il testo del manifesto elettorale sarà inviato mediante lettera personale ai Soci e varrà, pertanto, come notizia ufficiale della data delle elezioni, come invito a far pervenire le candidature e come convocazione dell'Assemblea di Sezione, nel corso della quale far luogo alla presentazione dei candidati. Tale Assemblea dovrà tenersi in un giorno che sia ovviamente successivo al termine ultimo per la presentazione delle candidature, ma che preceda la data delle elezioni di almeno 10 giorni. La suddetta comunicazione del testo del manifesto elettorale dovrà essere fatta anche con affissione all'albo di Sezione, secondo modalità che la rendano visibile a tutti i Soci che frequentano la Sede.

#### Art. 3) L'elenco dei candidati

Il Segretario di Sezione, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, redige l'elenco di quelle pervenutegli e ne chiede immediatamente, tramite l'Assistente Ecclesiastico di Sezione, l'approvazione preventiva dell'Ordinario del luogo (art. 7 Statuto).

Il Segretario di Sezione trasmette quindi l'elenco dei candidati che hanno ottenuto la suddetta approvazione al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

#### Art. 4) L'Ufficio Elettorale

L'Ufficio Elettorale, coordinato dal suo Presidente (con decisioni prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente), entro quindici giorni dalla sua designazione e comunque non oltre i dieci giorni antecedenti la data delle elezioni, ne cura tutte le ulteriori e più opportune forme pubblicitarie, in particolare affiggendo nella Sede della Sezione almeno due cartelli (di cui uno affisso all'Albo) recanti tutte le notizie relative alle elezioni ed alle votazioni e comunque:

**a)** giorno, luogo e orario delle votazioni (quest'ultimo può essere ampliato ma non ristretto, rispetto a quello fissato dal Presidente di Sezione);

**b)** elenco dei nominativi dei membri della Commissione di Scrutinio;

**c)** elenco dei candidati;

**d)** elenco degli aventi diritto al voto di cui curerà l'aggiornamento fino al giorno delle elezioni e che avrà re-



datto sulla base del registro dei Soci dell'Associazione, relativo alla Sezione di appartenenza;

**e)** in tempo utile per le votazioni curerà la predisposizione dei locali, delle schede elettorali e delle urne sigillate che consegnerà, assieme agli elenchi definitivi ed ufficiali dei candidati e degli elettori, alla Commissione di Scrutinio, la mattina delle votazioni, prima dell'apertura del seggio.

Le schede dovranno contenere il nome di ciascun candidato con a fianco uno spazio per l'espressione del voto che dovrà avvenire con una crocetta od un trattino a matita.

L'ordine progressivo dei nominativi dei candidati seguirà un criterio alfabetico (cognome seguito dal nome).

**Art. 5)** La Commissione di Scrutinio e le votazioni  
La Commissione di Scrutinio, coordinata dal suo Presidente (con decisioni a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente):

**a)** organizza il seggio elettorale curando in particolare che vi sia la possibilità di esprimere un voto segreto, esponendo bene in vista l'elenco dei candidati e degli aventi diritto al voto, fornendo spiegazioni sul modo di votare e munendo gli elettori di un'apposita matita per l'espressione del voto;

**b)** disciplina il normale accesso alle urne curando che nella sala vi sia sempre la massima tranquillità: a tal fine ciascun membro della Commissione può far allontanare dalla sala coloro che non hanno diritto al voto e coloro che hanno già votato;

**c)** fa in modo che durante le ore di votazione siano presenti almeno due dei suoi membri;

**d)** allo scadere dell'ora stabilita, procede alla chiusura delle votazioni per dare inizio allo scrutinio.

**Art. 6)** Lo scrutinio

La Commissione di Scrutinio procede, presenti tutti i suoi membri (sostituendo eventualmente gli assenti mediante la cooptazione di uno o più elettori presenti e non candidati), al conteggio dei voti, eseguendo le seguenti operazioni:

**a)** le schede verranno aperte una per una dal Presidente che leggerà a voce alta il nome del candidato votato e rivolgerà le schede medesime verso l'uditorio, indi le deporrà sul tavolo in mucchi distinti per candidato;

**b)** contemporaneamente, dei gruppi distinti di membri della Commissione prenderanno nota del punteggio raggiunto da ciascun candidato, ripetendo, ogni cinque voti a favore di ciascun candidato, il numero di voti fino a quel momento conseguiti dal medesimo.

**Art. 7)** Proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio, il Presidente della Commissione di Scrutinio e/o il Presidente dell'Ufficio Elettorale proclama gli eletti nelle persone dei sette candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, con atto scritto, controfirmato dal Presidente di Sezione uscente, ne cura l'immediata comunicazione agli interessati ed al Presidente Generale, nonché l'affissione nell'Albo della Sezione.

A parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

**Art. 8)** Convocazione del nuovo Consiglio

Il Presidente della Commissione di Scrutinio, o l'eletto

che ha riportato il maggior numero di voti ovvero il Presidente del Consiglio di Sezione uscente, convoca, non prima che siano trascorsi sette giorni dalle elezioni, il nuovo Consiglio per una data anteriore a quella di scadenza del Consiglio in carica.

In caso di più convocazioni vale quella più prossima, tenuto conto del termine dilatorio di cui sopra.

Tra la data di questa riunione (nella quale si provvederà solamente all'assegnazione degli incarichi in seno al Consiglio medesimo) e la data di scadenza del precedente Consiglio, i due Presidenti provvederanno al formale passaggio delle consegne.

TITOLO 2°

### Revisione dei Conti di Sezione

**Art. 9)** Con le modalità previste per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Sezione, vengono eletti anche cinque Revisori dei Conti di Sezione (art. 54 Statuto) di cui tre effettivi (quelli che hanno riportato il maggior numero di voti) e due supplenti.

**Art. 10)** Le funzioni previste nel titolo 1° per il Presidente del Consiglio di Sezione e per il Segretario di Sezione sono esplicate, rispettivamente, dagli stessi.

**Art. 11)** Tutti i termini di cui al titolo 1° sono calcolati prendendo come base la data di scadenza dei Revisori dei Conti di Sezione, in carica.

**Art. 12)** L'articolo 8 non è applicabile ai Revisori dei Conti di Sezione che non abbisognano di passaggio delle consegne per esplicitare i loro compiti.

**Art. 13)** L'elezione dei Revisori dei Conti di Sezione sarà normalmente abbinata all'elezione del Consiglio di Sezione con i medesimi Ufficio Elettorale e Commissione di Scrutinio.

In tal caso:

**a)** il Manifesto elettorale menzionerà che si tratta di duplice elezione e conterrà anche l'invito a far pervenire le candidature per i Revisori dei Conti di Sezione;

**b)** verrà chiesta l'approvazione preventiva dell'Ordinario del luogo anche per tali candidati;

**c)** l'Ufficio Elettorale esporrà un distinto elenco di candidati relativo ai Revisori dei Conti di Sezione;

**d)** le schede elettorali e così pure le urne saranno due.

TITOLO 3°

### Assemblea Generale dell'Associazione: membri elettivi (art. 23 n. 9 Statuto)

**Art. 14)** Con le modalità previste nei titoli 1° e 2° del presente Regolamento, vengono eletti anche i membri elettivi dell'Assemblea Generale dell'Associazione, in ragione di tre ogni cinquanta Soci iscritti nella Sezione: anche ai fini di tale calcolo occorrono quattro mesi di anzianità dall'iscrizione alla data delle votazioni.

Le frazioni di cinquanta Soci non danno diritto ad alcun ulteriore Rappresentante della Sezione all'Assemblea Generale dell'Associazione.

**Art. 15)** L'elezione dei membri elettivi dell'Assemblea Generale dell'Associazione può avvenire contemporaneamente all'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Sezione ed eventualmente a quella dei Revisori dei

Conti di Sezione.

In tal caso:

- a) manifesto elettorale, candidature, forme pubblicitarie, elenchi od avvisi, si riferiranno anche a tale tipo di elezioni;
- b) le schede elettorali e le urne saranno due o tre a seconda che vi sia abbinamento con una od entrambe le altre elezioni.

TITOLO 4°

### Consiglio Generale dell'Associazione: membri elettivi

**Art. 16)** I membri elettivi del Consiglio Generale sono eletti dai membri dell'Assemblea Generale con le modalità, in quanto applicabili, previste nel titolo 1° del presente Regolamento, tenendo conto che:

- a) i compiti dell'Assistente Ecclesiastico di Sezione, del Presidente del Consiglio di Sezione e del Segretario di Sezione sono espliciti rispettivamente dall'Assistente Ecclesiastico Generale, dal Presidente Generale e dal Segretario Generale;
- b) i Consiglieri da eleggere sono in numero di dieci;
- c) le forme pubblicitarie dovranno riguardare tutte le Sezioni;
- d) gli avvisi andranno fatti solo ai membri dell'Assemblea Generale e non a tutti i Soci;
- e) i membri dell'Ufficio Elettorale e della Commissione di scrutinio sono nominati in sede di Assemblea Generale in rappresentanza del maggior numero di Sezioni possibile.

TITOLO 5°

### Revisori Generali dei Conti

**Art. 17)** I membri dell'Assemblea Generale, con le modalità (in quanto applicabili) di cui ai titoli 1°, 2° e 4° del presente Regolamento, eleggono cinque Revisori Generali dei Conti, di cui tre (quelli che avranno riportato il maggior numero di suffragi) effettivi e due supplenti.

TITOLO 6°

### Norme comuni ai titoli 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

**Art. 18)** Incompatibilità e compatibilità

- a) i membri degli Uffici Elettorali e delle Commissioni di Scrutinio possono coincidere totalmente o parzialmente;
- b) l'incarico di membro o Presidente dell'Ufficio Elettorale o della Commissione di Scrutinio è incompatibile con la candidatura nelle elezioni in cui operano i suddetti organi;
- c) gli incarichi di Consigliere Generale, Revisore Generale dei Conti, Consigliere di Sezione e Revisore dei Conti di Sezione sono incompatibili gli uni con gli altri: in caso di elezione plurima contemporanea, il candidato eletto a due o più incarichi, deve immediatamente comunicare al Presidente della Commissione di Scrutinio l'incarico per il quale opta: alla carica rinunciata subentra il candidato immediatamente susseguente in graduatoria; in caso di elezione ad una nuova delle suddette cariche da parte di chi già in precedenza ne rivestiva un'altra, l'interessato deve comunicare al Presidente della Commissione di Scrutinio se intende proseguire nell'incarico precedente ovvero rinunciare al medesimo

per assumere il nuovo: in tal caso, se rinuncia al nuovo, procede nel vecchio incarico e nel nuovo gli subentra il candidato immediatamente successivo in graduatoria; se rinuncia al vecchio gli subentra il Consigliere cooptato dal rispettivo Consiglio (se trattasi di rinuncia alla carica di Consigliere Generale o di Sezione), ovvero nessuno se trattasi di rinuncia alla carica di Revisore dei Conti Generale o di Sezione, semprechè vi sia la possibilità di avere almeno i tre Revisori effettivi. Ove manchi quest'ultima possibilità, occorre procedere ad una nuova elezione per integrare il numero dei Revisori effettivi e supplenti: la loro durata in carica scadrà col termine previsto per l'originario Collegio.

**Art. 19)** Termini

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente regolamento non produce decadenza di alcun organo o carica dell'Associazione né la nullità degli atti compiuti senza la loro osservanza.

Ove ne ricorrano gli estremi, anche su ricorso di qualsiasi Socio, gli eventuali responsabili risponderanno del loro operato alla Commissione di Disciplina che, in materia elettorale, assorbe anche le competenze eventualmente devolute al Consiglio di Sezione. Il Consiglio Generale, a seguito delle decisioni della Commissione di Disciplina prenderà, nell'ambito della più ampia competenza di cui all'articolo successivo, i provvedimenti più opportuni per rimediare ad errori od irregolarità.

**Art. 20)** Controversie in materia elettorale e relative decisioni

Tutte le controversie in materia elettorale potranno essere sollevate, senza formalità, ma per iscritto, da qualunque Socio interessato e saranno decise senza formalità e per iscritto (una copia della decisione sarà consegnata all'interessato ed una conservata agli atti), dalla Commissione di Disciplina.

La decisione deve essere immediata e comunque resa in tempo utile per essere portata ad effetto. Le decisioni della Commissione di Disciplina potranno essere impugnate avanti il Consiglio Generale.

Le decisioni del Consiglio Generale risolveranno con efficacia immediata e non impugnabile la controversia disponendo, se non è più possibile rimediare tempestivamente ad errori, illegittimità od omissioni, il rinnovo totale o parziale delle operazioni elettorali, semprechè dalla risoluzione della controversia possano scaturire o siano scaturite conseguenze rilevanti per l'esito della votazione. In caso di grave necessità ed al fine di evitare eventualmente la gestione commissariale, il Consiglio Generale, per le consultazioni relative all'elezione dei Consigli di Sezione, dei Revisori dei Conti di Sezione e dei Membri dell'Assemblea Generale, può procedere alla nomina diretta dei vari organi elettorali.

TITOLO 7°

### Comandante del Corpo Volontario di Sezione

**Art. 21)** Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci con almeno quattro mesi di anzianità (titolo 2° e 6° dello Statuto) regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

**Art. 22)** Apertura dei comizi

L'apertura dei comizi avviene con le modalità previste

nel titolo 1° del presente Regolamento, tenuto conto che:

- a) le funzioni previste per il Presidente del Consiglio e per il Segretario di Sezione sono esplicate rispettivamente dagli stessi;
- b) il manifesto elettorale conterrà l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, specificando che si tratterà dell'elezione del Comandante, ovvero "anche" dell'elezione del Comandante;
- c) si osservano anche in questo caso i termini indicati ai punti c) e d) dell'art. 2 del presente Regolamento;
- d) la candidatura alla carica di Comandante e la carica medesima sono radicalmente incompatibili con qualsiasi altra carica sociale;
- e) gli artt. 19 e 20 del presente Regolamento trovano integrale applicazione anche per l'elezione del Comandante.

#### TITOLO 8°

##### Capo gruppo Infermieri e Infermieri Volontarie di Sezione

#### Art. 23) Elettorato attivo e passivo

L'elettorato, attivo e passivo, spetta agli Infermieri/e Volontari; è inoltre concesso agli Aspiranti con almeno sei mesi di anzianità ed in regolare attività di servizio, l'elettorato attivo.

#### Art. 24) Apertura dei comizi

L'apertura dei comizi avviene con le modalità previste nel titolo 1° del presente Regolamento, tenuto conto che:

- a) le funzioni previste per il Presidente di Sezione e per il Segretario di Sezione sono espletate dal Capo Gruppo Infermieri/e Volontari uscente;
- b) l'organo elettorale è unico, raggruppa le funzioni dell'Ufficio Elettorale e della Commissione di Scrutinio ed è composto di tre membri di cui un Presidente nominati dall'Assemblea del Gruppo Infermieri/e Volontari, convocata, a mezzo del manifesto elettorale, il cui testo viene inviato personalmente agli aventi diritto, per una data anteriore a quella delle elezioni di almeno dieci giorni;
- c) le candidature dovranno essere presentate da almeno cinque elettori assieme all'accettazione scritta del candidato cui la proposta si riferisce;
- d) le votazioni per l'elezione del Capo Gruppo Infermieri/e Volontari non possono essere abbinate ad alcun'altra votazione per l'elezione a cariche sociali;
- e) la candidatura alla carica di Capo Gruppo Infermieri/e Volontari e la carica medesima sono radicalmente incompatibili con qualsiasi altra carica sociale;
- f) gli artt. 19 e 20 del presente Regolamento trovano integrale applicazione anche per l'elezione del Capo Gruppo Infermieri/e Volontari.

#### TITOLO 9°

##### Capo gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca di Sezione

#### Art. 25) Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta agli Amici e alle Amiche della Croce Bianca di Sezione.

#### Art. 26) Apertura dei comizi

L'apertura dei comizi avviene con le modalità previste

nel titolo 1° del presente Regolamento, tenuto conto che:

- a) le funzioni previste per il Presidente di Sezione e per il Segretario di Sezione sono espletate dal Capo Gruppo uscente;
- b) l'organo elettorale è unico, raggruppa le funzioni dell'Ufficio Elettorale e della Commissione di Scrutinio ed è composto di tre membri di cui un Presidente nominato dall'Assemblea del Gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca, convocata, a mezzo del manifesto elettorale, il cui testo viene inviato personalmente alle aventi diritto, per una data anteriore a quella delle elezioni di almeno dieci giorni;
- c) le candidature devono essere presentate da almeno due elettori assieme all'accettazione scritta del candidato cui la proposta si riferisce;
- d) le votazioni per l'elezione del Capo Gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca non possono essere abbinate ad alcun'altra votazione per l'elezione a cariche sociali;
- e) la candidatura alla carica di Capo Gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca e la carica medesima sono radicalmente incompatibili con qualsiasi altra carica sociale;
- f) gli artt. 19 e 20 del presente Regolamento trovano integrale applicazione anche per l'elezione del Capo Gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca.

#### TITOLO 10°

##### Disposizioni finali

**Art. 27)** Poiché l'Associazione Croce Bianca è unica, degli organi elettorali possono essere chiamati a far parte rispettivamente Soci, Militi, Infermieri/e e Amici/Amiche facenti parte di altre Sezioni.

**Art. 28)** Le funzioni elettorali del Presidente Generale, del Presidente di Sezione, del Segretario di Sezione, del Capo Gruppo Infermieri/e Volontari di Sezione e del Capo Gruppo Amici/Amiche della Croce Bianca di Sezione possono essere delegate ufficialmente solo ai loro sostituti previsti dallo Statuto: in via pratica potranno essere affidate (esclusa quella di decidere le controversie elettorali) a qualunque membro del Consiglio Generale o del Consiglio di Sezione col permanere della personale e diretta responsabilità del delegante.

Le funzioni di Presidente o di Membro dell'Ufficio Elettorale e della Commissione di Scrutinio non possono essere delegate.

**Art. 29)** In caso di passaggio di una Sezione dalla gestione commissariale a quella ordinaria, le norme del presente Regolamento potranno essere modificate o integrate da altre ad opera del Consiglio Generale.

**Art. 30)** Le statuizioni del presente Regolamento ed i diritti da esse nascenti possono essere invocate da qualunque interessato solo davanti ai competenti organi dell'Associazione, con esclusione esplicita di qualsiasi altra Autorità.

**Art. 31)** Il presente Regolamento entra in vigore il 09 Aprile 2000.

Milano, 09 (nove) Aprile 2000 (duemila).